

-----**ALLEGATO “B” ALL’ATTO 5645/4130 DI REP**-----

-----**STATUTO**-----

ART. 1- Costituzione - Denominazione - Disciplina-----

1.1 - La scultrice Mirella Saluzzo ed il signor Bezzi Norberto (in seguito anche denominati "i Fondatori") costituiscono una Fondazione di utilità sociale, per la promozione della cultura in genere e delle arti visive ed in particolare di quelle contemporanee, denominata: "Fondazione SABE per l'Arte ETS".-----
La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione disciplinato dal D. Lgs. 117 del 2017 “Codice del Terzo Settore” (in seguito solo CTS) e dal Codice Civile.-----

1.2 - La Fondazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro sia diretto che indiretto.-----

1.3 - La Fondazione ha sede legale nel comune di Ravenna, attualmente in Via Giovanni Pascoli n. 31. -----

1.4 - Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma comporta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. -----

ART. 2 - Soci onorari-----

2.1 - I sopra individuati Fondatori, di concerto tra loro, dopo la costituzione della Fondazione ed ottenuto il suo riconoscimento, potranno nominare "Soci onorari" fra coloro che, a loro insindacabile giudizio, si siano distinti nel sostenere l'attività della Fondazione, anche, ma non necessariamente, a seguito di apporti che vadano ad integrare il Fondo di Dotazione della Fondazione di cui al successivo art. 5.3.-----

ART. 3 - Finalità e Attività-----

3.1 - Nell'ambito della finalità complessiva individuata all'art. 1, la Fondazione intende porsi quale punto di riferimento di promozione, di sviluppo e di diffusione dell'arte visiva, in particolare contemporanea, come contributo alla proposta culturale della città di Ravenna.-----

3.2 - A tal fine, la Fondazione:-----

a. mette a disposizione, presso la propria sede, appositi spazi, al momento, acquisiti in comodato dai Fondatori, destinati alla esposizione di mostre temporanee, aperte al pubblico, nelle quali, oltre a presentare l'opera di Mirella Saluzzo, si dedichi attenzione ad artisti contemporanei ed alla promozione e divulgazione, oltre che delle arti visive, anche della musica, del teatro e della cultura in genere;-----

b. promuove attività culturali ovvero: organizza conferenze, convegni e dibattiti di approfondimento sull'arte contemporanea, anche attraverso proiezioni di filmati a fini didattici ed informativi ed altri eventi culturali in genere;-----

c. esercita attività editoriali, ovvero: redazione e pubblicazione di opuscoli, cataloghi, riviste, libri, atti di convegni e seminari ecc. e provvede alla "comunicazione" sia per via telematica che con gli altri strumenti disponibili;-----

d. svolge ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.-----

3.3 - La Fondazione persegue, pertanto, finalità da ritenersi di interesse generale che, senza scopo di lucro, si sviluppino, in via esclusiva o principale, nell'esercizio dell'attività così come sopra indicata e nel raggiungimento degli scopi sopra esposti.-----

3.4 - Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche

Atto reg. il 20/01/2025
n° 544 Serie 1T
a RAVENNA
per 0,00

ad altri Organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

3.5. La Fondazione, nell'attuazione delle iniziative di cui ai commi precedenti, può operare in uno o più dei seguenti settori di attività di interesse generale previsti dalle seguenti lettere dell'art. 5 CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma primo **lett. d** del D.Lgs n. 117/2017);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma primo **lett. f** del D.Lgs n. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma primo **lett. i** del D.Lgs n. 117/2017).

ART. 4 Attività diverse e raccolta fondi

4.1 - La Fondazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio di Amministrazione.

4.2 La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

ART. 5 - Patrimonio

5.1 - La somma di euro 80.000,00 (ottantamila), conferito inizialmente dai Fondatori, costituisce il Fondo di Dotazione minimo iniziale.

5.2 - Quando risulta che il patrimonio iniziale di Euro 80.000,00 (ottantamila) sia diminuito di oltre due terzi (2/3), il Consiglio di Amministrazione deve, senza indugio, deliberare la ricostituzione del Fondo di Dotazione in misura anche maggiore o minore rispetto a quella iniziale, in funzione delle reali esigenze, oppure nel rispetto delle norme di legge la trasformazione, la fusione o non potendo dar luogo ad essa lo scioglimento dell'Ente, nel rispetto delle relative norme di legge e del presente Statuto.

5.3 - Il Fondo di Dotazione può essere incrementato e/o alimentato da ogni risorsa economica che possa contribuire allo svolgimento dell'attività della Fondazione ed al perseguimento del suo scopo ed in particolare da:

a. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;

b. beni mobili e immobili che pervengano, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli che verranno dalla stessa acquistati in futuro, secondo le norme del presente Statuto;

c. conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, anche "onorari" o da terzi;

d. contributi, elargizioni e lasciti fatte da privati destinati alle finalità istituzionali;

e. i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio di cui sopra;

f. le entrate di cui alle attività di interesse generale (vedi art. 3) e attività diverse (vedi art.4);

g. parte di rendite non utilizzate e gli avanzi di amministrazione che, con

delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinati ad incrementare il Fondo di Dotazione;

h. le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie.

ART. 6 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

6.1 - Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità della Fondazione nonché di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.2 - È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 7 - Organi della Fondazione

7.1 - Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Vicepresidente;

- il Tesoriere/Segretario se nominato;

- il Comitato scientifico;

- l'Organo di Controllo.

ART. 8 - Il Consiglio di Amministrazione

8.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) Consiglieri, di cui, di diritto, i Fondatori, fino ad un massimo di 7 (sette) Consiglieri, come anche al successivo punto 8.5.

Faranno parte del Consiglio:

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Coordinatore del Comitato Scientifico (fino a quando riveste la qualifica di Coordinatore del Comitato Scientifico);

- il Tesoriere/Segretario, qualora sia stato nominato amministratore.

8.2 - I primi Consiglieri sono nominati nell'atto costitutivo, successivamente ai sensi dell'art. 8.7.

8.3 - I Fondatori, salvo quanto in seguito, sono altresì di diritto rispettivamente il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione e rimarranno in carica finché vivi e capaci, salvo loro dimissioni.

8.4 - I Fondatori, di concerto fra loro, possono nominare, fra i Consiglieri, il Consigliere Tesoriere, chiamato ad assolvere anche alla funzione di Segretario della Fondazione.

8.5 - Compete ai Fondatori, finché in vita e capaci, di concerto tra loro, istituire nonché revocare il Comitato Scientifico, di nominarne, nonché revocare, i membri ed il Coordinatore; successivamente la nomina spetterà al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico sarà composto in ogni caso da non più di cinque membri.

Al Comitato Scientifico verrà demandata, secondo la decisione del Consiglio di Amministrazione, l'organizzazione di tutta o di parte dell'attività della Fondazione, secondo quanto previsto al seguente art. 15 ed il suo Coordinatore verrà cooptato, quale Consigliere, in Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto al precedente Art. 8.1 ed al seguente art. 15.1. --

8.6 - Il Consiglio di Amministrazione, qualora sia composto da un numero inferiore al massimo di sette, ha facoltà di elevare, per cooptazione, il numero dei Consiglieri sino al massimo di sette (7) membri, dando la precedenza per la nomina del Consigliere/i mancante/i ai Fondatori Onorari, se nominati.

8.7 - Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o deceduto o dimissionario, dando la precedenza per la nomina del Consigliere/i mancante/i ai Fondatori onorari, se nominati.

8.8 – Si applica, per quanto compatibile con il presente Statuto, l’articolo 2382 del Codice civile.

8.9 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo lettera inviata via PEC o semplice email agli indirizzi di posta elettronica forniti dai Consiglieri stessi e con almeno 8 (otto) giorni di anticipo.

Il Presidente delle riunioni del Consiglio è il Presidente della Fondazione il quale può farsi assistere dal Segretario/Tesoriere, se nominato, o, in mancanza, da altre persone dallo stesso designate.

È ammessa la riunione in forma totalitaria purché tutti i Consiglieri si riconoscano informati sugli argomenti da trattare.

È altresì ammesso che i Consiglieri possano intervenire anche per delega ad altro Consigliere.

Se la riunione si svolgerà in audio/video conferenza il Presidente ne deve dare notizia nell'avviso di convocazione fornendo tutte le informazioni per il collegamento.

È ammessa quindi la riunione per audio/videoconferenza o teleconferenza, qualora risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni, salve diverse disposizioni legislative:

- sia consentito al Presidente di accertare l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia consentita a tutti i partecipanti la possibilità di intervenire oralmente, in maniera simultanea ed in tempo reale, su tutti gli argomenti, con possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione;

- sia consentito al Segretario o al verbalizzante della riunione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi tutti i suddetti requisiti, la riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario o il verbalizzante della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

8.10 - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri; in caso contrario, la proposta relativa si intende respinta. -

8.11 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

ART. 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

9.1 - Il Consiglio di Amministrazione governa la Fondazione; ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e del patrimonio della stessa, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e prende e attua tutte le decisioni necessarie e ritenute opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

ART. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

10.1 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

10.2 - La convocazione, con l'elenco degli argomenti sottoposti alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, va inviata come già regolata all'art. 8.8.

10.3 - L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la possibile sua decadenza dalla carica per decisione del Consiglio di Amministrazione, presa a maggioranza, senza contare il voto del Consigliere di cui si discute.

ART. 11. - Compiti del Consiglio di Amministrazione.....

11.1 - Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei compiti ad esso demandati dal presente Statuto:

a. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

b. decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

c. conferisce specifiche deleghe ai membri del Consiglio di Amministrazione, ove ritenuto necessario, ferma la rappresentanza del presidente e del Vice Presidente;

d. assume le delibere in merito a quanto previsto al successivo Articolo 16 lettera g);

e. predispone il rendiconto della gestione e cura tutti gli ulteriori adempimenti di legge o che riterrà opportuni;

f. cura la tenuta dei libri sociali di cui all'art. 20;

g. verifica su tutta l'attività della Fondazione;

h. delibera le modifiche dello statuto sociale e sugli argomenti di cui agli articoli 21 et 22.

Dette delibere debbono essere adottate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri, che deve ricomprendere sempre i Fondatori, se viventi e capaci o il Fondatore vivente e/o capace.

Senza il consenso dei Fondatori e, dopo la loro morte o in caso di loro incapacità, non possono essere modificate le finalità (articoli 3 et 4) se non eventualmente in funzione di quanto previsto dall'Art. 21 e nel minimo indispensabile per tale finalità.

ART. 12 - Il Presidente.....

12.1 - Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

12.2 - Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, come previsto all'Art. 13.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori, ai quali tale rappresentanza è attribuita per Statuto, generale solo per il Presidente.

12.3 - In caso di morte, incapacità o dimissioni del Presidente subentra nella carica il Vicepresidente in carica, che nomina il nuovo Vicepresidente, scegliendolo tra i Consiglieri in carica.

12.4 - Di contro, in caso di morte, incapacità o dimissioni del Vicepresidente, il Presidente nomina il nuovo Vicepresidente, scegliendolo tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

12.5 - Nei casi precedenti, il Consiglio di Amministrazione viene reintegrato,

secondo le modalità di nomina di cui all'art. 8.7 del presente Statuto.

12.6 - In caso dovessero contemporaneamente venire a mancare sia il Presidente che il Vicepresidente, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare sia il Presidente che il Vicepresidente scegliendoli tra i Consiglieri in carica e può reintegrare il numero dei Consiglieri per cooptazione.

12.7 - Il Consiglio di Amministrazione, così ricomposto, continuerà ad amministrare la Fondazione per il tempo necessario anche a dare esecuzione alle eventuali disposizioni testamentarie dei Fondatori che possono riguardare la prosecuzione delle attività della Fondazione, ovvero, in mancanza di presupposti per proseguire l'attività, ad avviare le procedure per la fusione, oppure per lo scioglimento della Fondazione stessa come già previsto al punto 5.2.

ART. 13 - Compiti del Presidente.....

13.1 - Il Presidente rappresenta verso i terzi ed in giudizio la Fondazione e dà esecuzione agli obiettivi stabiliti collegialmente dal Consiglio di Amministrazione e dalle direttive da questo assunte, anche mediante le deleghe eventualmente conferitegli.

13.2 - Compete al Presidente:

a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito agli artt. 8.9, 10.1 e 10.2 del presente Statuto;

b. dichiarare la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dopo aver accertato la presenza delle persone legittimate a presenziare;

c. consentire a tutti i partecipanti di intervenire oralmente su tutti gli argomenti sottoposti alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, con possibilità, per ciascuno, di ricevere o trasmettere documentazione;

d. consentire al Segretario o verbalizzante della riunione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

e. al Presidente ed in sua sostituzione al Vice Presidente, ai sensi del successivo Art. 14.1, spetta la gestione ordinaria della Fondazione con la conseguente legale rappresentanza.

ART. 14 - Il Vicepresidente.....

14.1 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione, assumendo le deleghe a questi conferite dal Consiglio di Amministrazione, in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 - Il Comitato Scientifico.....

15.1 - Il Comitato Scientifico è composto da due a cinque membri, studiosi e/o critici d'arte.

Il Coordinatore viene cooptato, con diritto di voto, nel Consiglio di Amministrazione, come già all'Art. 8.5.

ART. 16 - Compiti del Comitato scientifico.....

Compete al Comitato Scientifico, tenuto conto delle decisioni e delle limitazioni decise dal Consiglio di Amministrazione:

a. organizzare l'archivio e la manutenzione della produzione artistica della signora Mirella Saluzzo e ne certifica l'autenticità;

b. promuovere e valorizzare l'opera della signora Mirella Saluzzo attraverso studi e mostre presso Enti ed Istituzioni pubbliche, nonché attraverso la presentazione di sue opere negli spazi della Fondazione, in rapporto e in alternanza con quelle di altri autori;

c. selezionare gli artisti ai quali, in accordo con il Consiglio di Amministrazione, verrà proposto di esporre negli spazi messi a disposizione

della Fondazione, nell'ambito di una programmazione, all'interno dell'attività annuale, che alterni opere dell'artista Mirella Saluzzo con quella di altri autori;
d. provvedere all'organizzazione dell'attività culturale e di divulgazione annualmente presentata al pubblico dalla Fondazione;.....

e. coordinare l'attività editoriale della Fondazione;.....

f. provvedere e sovrintendere, se del caso, alla manutenzione del patrimonio in opere di proprietà della Fondazione.

g. proporre al Consiglio di Amministrazione esperti o artisti e/o professionisti che ritenga idonei a favorire il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito, definendo le rispettive competenze, l'eventuale compenso e, se del caso, le deleghe opportune.

ART. 17 - Organo di controllo.....

17.1 - Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di un Organo di Controllo, che può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

17.2 - Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

17.3 - I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

17.4 - Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

17.5 - Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

ART. 18 - Compiti dell'Organo di controllo.....

18.1 - Compete all'Organo di controllo:

a. vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;.....

b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;.....

c. esercitare, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti;.....

d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;.....

e. attestare che il bilancio di esercizio sia stato redatto in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti.

18.2 - Il rendiconto di Gestione finanziario dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

18.3 - L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - Rendiconto di Gestione.....

19.1 - L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

19.2 - I documenti relativi al rendiconto di Gestione finanziario sono redatti in conformità alle risultanze che si sono manifestate nell'esercizio di riferimento.

19.3 - Il Rendiconto di Gestione finanziario predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e comunque non oltre il 30 Aprile di ogni anno.

19.4 - Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al punto tre (3) in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 20 - Libri

20.1 - La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci fondatori partecipanti;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se istituito, del Comitato Scientifico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale.

I libri sono tenuti a cura del Segretario, tranne il libro sub c) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

21.2 - I soci fondatori partecipanti e gli amministratori hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni; l'esame avverrà presso il luogo indicato dal Presidente della Fondazione, alla presenza del Segretario o di un membro del Consiglio di Amministrazione. Il richiedente può farsi assistere da un professionista di sua fiducia ed entrambi sono tenuti a mantenere la riservatezza dei dati e delle notizie riportate sui libri sociali che potranno essere legittimamente utilizzati nei casi e limiti previsti dalle vigenti norme.

ART. 21 - Trasformazione e fusione della Fondazione in altro Ente

21.1 - I Fondatori danno atto e precisano che è loro intento fondamentale assicurare la prosecuzione, nel tempo, dell'attività dalla Fondazione.

A tal fine, auspicano che la Fondazione possa confluire per trasformazione o fusione in altro ente, pubblico o privato, che si impegna a rispettarne le finalità, così come individuate dall'Art. 3 in combinato disposto con l'Art. 16.

21.2 - Il passaggio di gestione realizzato in qualsiasi forma della Fondazione ad un eventuale Ente interessato può concludersi anche mentre i Fondatori sono ancora in vita o, dopo la loro morte, anche per via testamentaria e sulla base di volontà testamentarie dei fondatori stessi.

Qualora avvenga dopo la loro morte si terrà conto delle volontà testamentarie eventualmente espresse anche per quanto riguarda la nomina dell'Organo Amministrativo.

ART. 22 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione da qualsiasi causa determinata o scioglimento, tutti i beni della Fondazione saranno devoluti, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione che può nominare uno o più liquidatori allo scopo, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 - Statuto

23.1 - La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

23.2 - Il Consiglio di Amministrazione può adottare un eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 24 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile in

quanto compatibili, e le leggi vigenti in materia.

F.to: Norberto BEZZI

F.to: Mirella SALUZZO

F.to: Alessandra RECCA

F.to: Alessia CAVALIERI

F.to: Guglielmo SCALISE Notaio

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso RUNTS.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico